



Direzione tecnica Regionale Piemonte
Comunicato Ufficiale N° 1 anno sportivo 2021-2022

Commissione Regionale Giudicante

Delibera 1/2021

APPELLO AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE EMESSO DALLA C.T.G. DEL COMITATO DI VERBANIA

La società Virtus Crusinallo, nella persona del proprio vicepresidente Larnè Paolo, ha presentato, nei tempi e nei modi previsti dal R.G.S. di Sport in Regola, ricorso di appello avverso la squalifica dell'atleta della propria società Vigna Alex sino al 11/06/2022 (mesi otto) inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania in conseguenza dei fatti avvenuti nel corso della gara Virtus Crusinallo – Biganzolo del campionato di calcio open a 7 disputata il 11/10/2021.

Il Giudice Sportivo sospendeva l'atleta in questione e lo convocava per essere sentito in merito ai fatti accaduti; l'atleta si presentava alla convocazione e ammetteva di aver colpito l'avversario con un colpo al volto come risposta a una provocazione verbale ricevuta.

Conseguentemente il Giudice Sportivo deliberava la squalifica per otto mesi per essere stato *"espulso per avere a gioco fermo volontariamente colpito un avversario con una manata al volto, spingendolo successivamente a terra"*.

La Virtus Crusinallo nel suo ricorso conferma (e condanna) il colpo al volto portato dal proprio tesserato, negando però che egli abbia successivamente spinto a terra il suo avversario, sostiene che il fatto sia avvenuto perché l'avversario l'ha colpito con un calcio insultando anche i famigliari e richiede una riduzione sostanziale della pena inflitta al proprio tesserato.

Questa Commissione, preso atto del contenuto dell'appello della ricorrente, visto il rapporto arbitrale e il suo supplemento, letta la nota del Giudice Sportivo circa la convocazione dell'atleta, osserva:

- mentre tutti concordano sul fatto che Alex Vigna abbia colpito l'avversario con una forte manata al viso, non c'è uniformità di vedute né sulla successiva spinta a terra, né sulla precedenti provocazioni; noi, nel giudicare, dobbiamo considerare quanto scritto dall'arbitro perché il referto rimane fonte privilegiata di prova a meno che non siano portate alla nostra attenzione prove che dimostrino i fatti in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto; pertanto non possiamo considerare eventuali provocazioni precedenti, non viste e non riportate dall'arbitro, e dobbiamo invece considerare la successiva spinta riportata dall'arbitro sul supplemento di rapporto;





CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Regionale Piemonte

occorre altresì considerare che il fatto è avvenuto non durante un'azione di gioco, ma a gioco fermo, e che tale eventualità costituisce, a parere di questa commissione, circostanza aggravante così come prevista dall'art. 80 R.G.S.;

- ci pare anche utile considerare che nessuno ha segnalato al Csi di Verbania o a questa Commissione che il fatto abbia comportato danni fisici per l'avversario colpito;

- consultando il "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184) riteniamo che il fatto contestato al Vigna possa essere ricondotto nei "Gravi episodi di violenza" per i quali è prevista una sanzione da 1 a 3 mesi di squalifica e non nei "gravi atti di violenza con danni fisici alle persone", per i quali sono previsti da 3 mesi ad 1 anno di squalifica.

Per questi motivi

DELIBERA

- di accogliere il ricorso della società Virtus Crusinallo, riducendo la squalifica dell'atleta Vigna Alex a mesi due, cioè sino all'11/12/2021;
- di restituire la tassa ricorso per effetto del suo accoglimento.

Torino, 08/11/2021

la Commissione Regionale Giudicante

